

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica 28 settembre 2011 — De Nicola/BEI**

(Causa F-13/10) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Personale della Banca europea per gli investimenti — Valutazione — Promozione — Ricorso per risarcimento danni — Ricevibilità)**

(2011/C 340/73)

Lingua processuale: l'italiano

**Parti**

Ricorrente: Carlo De Nicola (Strassen, Lussemburgo) (rappresentante: avv. L. Isola)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti (rappresentanti: T. Gilliams e F. Martin, agenti, assistiti dall'avv. A. Dal Ferro)

**Oggetto**

Da un lato, una domanda diretta all'annullamento della decisione del Comitato dei ricorsi, recante rigetto del reclamo del ricorrente avverso la valutazione delle sue prestazioni nell'anno 2008, nonché all'annullamento del rapporto informativo 2008. Dall'altro, una domanda diretta ad ottenere la condanna della BEI al risarcimento dei danni morali e materiali subiti dal ricorrente

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. De Nicola sopporterà le proprie spese nonché la metà di quelle sostenute dalla Banca europea per gli investimenti.
- 3) La Banca europea per gli investimenti sopporterà la metà delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 134 del 22.5.2010, pag. 53.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 13 settembre 2011 — Behnke/Commissione**

(Causa F-68/10) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Funzionari — Esercizio di valutazione e di promozione 2009 — Motivazione del parere del comitato paritetico di valutazione e di promozione — Errore manifesto di valutazione)**

(2011/C 340/74)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Thorsten Behnke (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal, avocats)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Berscheid e C. Berardis-Kayser, agenti)

**Oggetto**

La domanda volta all'annullamento della decisione di classificare il ricorrente nel livello di prestazioni II e di attribuirgli cinque punti di promozione nell'ambito del suo rapporto di evoluzione di carriera riguardante il periodo tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2008

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sopporterà, oltre alle proprie spese, anche un quarto delle spese sostenute dal sig. Behnke.
- 3) Il sig. Behnke sopporterà i tre quarti delle proprie spese.

<sup>(1)</sup> GU C 288 del 23.10.2010, pag. 74.

**Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Prima Sezione) 20 settembre 2011 — Van Soest/Commissione**

(Causa F-117/10) <sup>(1)</sup>

**(Funzione pubblica — Assunzione — Concorso — Requisiti d'ammissione — Diploma richiesto — Nozione di diploma che sancisce un livello di istruzione secondaria e dà accesso a studi superiori — Decisione della commissione giudicatrice — Natura del controllo svolto dall'autorità che ha il potere di nomina)**

(2011/C 340/75)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

Ricorrente: Barry Van Soest (Etterbeek, Belgio) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)

Convenuta: Commissione europea (rappresentante: J. Currall e B. Eggers, agenti)

**Oggetto**

Annullamento della decisione con cui la Commissione ha posto fine al procedimento di assunzione del ricorrente, vincitore di un concorso e incluso nell'elenco di riserva, per il fatto che non sarebbe titolare di un diploma di istruzione secondaria che dia accesso a studi superiori

**Dispositivo**

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Commissione europea sostiene le proprie spese, nonché quelle sostenute dal sig. Van Soest.

<sup>(1)</sup> GU C 30 del 29.1.2011, pag. 66.